

Dep. conc.
M-7 93

STUDIO LEGALE
Avv. FRANCESCA M. LONGHI
Pass. Don Seghezzi, 5 - 24122 BERGAMO
Tel. 035/215163 - Fax 035/212055

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Ill.mo Signor Procuratore,

la sottoscritta **Anna Lucia Pighizzini**, nata a Bergamo in data 16.11.1954,
residente in Bergamo, via Don Luigi Palazzolo n. 23/m

ESPONE

quanto segue.

La querelante nel 1996 contraeva matrimonio con il signor Abou El Kassim Britel, nato a Casablanca (Marocco) il 18.4.1967.

Il 17.6.2001 il coniuge della scrivente partiva in aereo per l'Iran e, successivamente, si trasferiva in Pakistan per motivi di studio.

Qualche mese dopo il suo arrivo in Pakistan, il signor Abou El Kassim Britel - a seguito del clima allarmistico e persecutorio instauratosi nel paese dopo il noto attentato alle Torri Gemelle di New York (avvenuto l'11.9.2001) e la guerra in Afghanistan - veniva illegittimamente trattenuto in territorio Pakistano dalla locale Polizia fino a quando la stessa, **non avendo rinvenuto a carico del medesimo alcun elemento di reità**, lo liberava trasferendolo in Marocco, suo paese natale (**doc. n. 1**)

Ivi giunto, per il coniuge della querelante iniziava una nuova odissea, volta che lo stesso, rimasto privo dei propri documenti di identità - ritirati dalle autorità pakistane e mai più riconsegnati - non poteva fare rientro in Italia per ricongiungersi alla moglie (**docc. nn. 2 e 3**).

Finalmente, dopo numerose peripezie, l'uomo riusciva ad ottenere, nel maggio del 2003, dall'Ambasciata Italiana a Rabat (Marocco) un foglio di via per tornare in Italia (**doc. n. 4**).

Messosi immediatamente in viaggio verso la frontiera marocchina/spagnola, il 15.5.2003, Abou El Kassim Britel scompariva, improvvisamente, nel nulla non lasciando alcuna traccia di sé.

Il giorno successivo, e più precisamente il 16.5.2003, a Casablanca avvenivano degli attentati con numerosi morti e feriti.

Qualche giorno dopo i suddetti fatti, sui giornali italiani compariva la notizia che il marito della querelante era stato arrestato, perché ritenuto responsabile degli attentati causati da terroristi legati ad Al-Qaeda.

In particolare, a pagina 4 del quotidiano L'Eco di Bergamo del 23.5.2003 appariva un articolo – a firma P.D. (Paolo Doni) - gravemente diffamatorio nei confronti non solo della querelante, ma anche del di lei marito (**doc. n. 5**).

In sostanza, nel pezzo giornalistico, caratterizzato da grande enfasi, si affermava che Abou El Passim Britel, abitante a Bergamo “...in via Palazzolo...n. 23...con la moglie Anna, 49 anni, bergamasca convertita all'Islam...impiegata della biblioteca di Valesse...sposata nel 1996...” era stato arrestato in Marocco “per le stragi di Casablanca (oltre 40 morti)”, invero, “la polizia di Casablanca sospetta che El Kassim sia in contatto con i vertici dell'organizzazione che ha preparato gli attentati. L'antiterrorismo USA gli dà la caccia già da due anni. El Kassim ha tutte le caratteristiche di uno <<sleeper>>, un dormiente: un combattente discreto e riservato, pronto ad attivarsi al momento giusto, quando le circostanze sono più

favorevoli...a novembre dello stesso anno [2001] si scoprì che il contatto con la galassia Al Qaeda era qualcosa di più di un semplice sospetto...L'FBI stabilì che si trattava di un reclutatore, appartenente al Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, una formazione algerina alleata di Bin Laden..."

Pertanto, a seguito della improvvisa scomparsa del coniuge, nonché di tali allarmanti notizie comparse sui quotidiani italiani, la querelante si metteva personalmente in contatto con l'Ambasciata Italiana a Rabat, con il Capo di Gabinetto del Ministro e con il Procuratore Generale di Casablanca per avere informazioni del marito.

In sostanza, le autorità interpellate "rassicuravano" la scrivente riferendole che **Abou El Kassim Britel non era detenuto**, tant'è che consigliavano alla stessa di presentare una denuncia di scomparsa e che avrebbero aperto un'inchiesta per accertare dove fosse l'uomo.

Denuncia che veniva regolarmente depositata dalla odierna deducente presso l'Ufficio del Procuratore di Casablanca e protocollata con il n. 791/2003 (doc. n. 6).

Alla luce di ciò, è di tutta evidenza che attribuire falsamente ad un uomo di essere stato arrestato per gravi attentati, quali quelli effettivamente avvenuti - quando invece tale provvedimento precautelare non è mai stato posto in essere -, nonché affermare che il medesimo sia un pericoloso terrorista legato ad Al Qaeda, uno "sleeper", un "reclutatore", ecc. sia gravemente diffamatorio non solo nei confronti del signor Abou El Kassim Britel, ma anche della coniuge del medesimo, volta che quest'ultima - tra l'altro

individuata per nome, città di residenza, indirizzo civico, luogo di lavoro, stato civile - ne ha avuto documento, non solo in via indiretta.

Tale sconsiderato comportamento è tanto più grave se solo si consideri che il giornalista non ha seguito i suggerimenti dettati dalla giurisprudenza di legittimità, circa la prudenza e la perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata.

Da quanto sopra narrato è, infatti, evidente che l'autore dello scritto in parola non ha esaminato, controllato e verificato i fatti oggetto della sua narrazione, affidandosi ad una fonte di informazione tutt'altro che precisa e sicura.

All'uopo si producono le uniche notizie apparse in relazione al signor Abou El Kassim Britel su un quotidiano marocchino, tratte dal sito internet dell'Ambasciata Francese in Marocco (doc. n. 7).

Non risulta inoltre che sia mai stata data una notizia A.N.S.A. di tenore analogo a quello apparso nell'articolo in oggetto.

Sul punto, alcune pronunce giurisprudenziali potranno meglio convincere la S.V. Ill.ma del contenuto diffamatorio dell'articolo giornalistico in parola: *“In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all'art. 51 c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi”* (Cassazione penale sez. V, 3 giugno 1998, n. 8036) -

fattispecie in cui è stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che l'imputato era stato arrestato-.

Nonché, *“La menzione, in una pagina di un quotidiano interamente dedicata ad un'indagine giudiziaria, dell'indirizzo privato di una persona, ove questa sia estranea a detta indagine, e in ogni caso, la diffusione del dato non risulti giustificata, nel contesto specifico, da alcuna finalità informativa essenziale, oltrepassa i limiti entro cui è ammessa la comunicazione e diffusione dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica”* (Tribunale Milano, 13 aprile 2000).

Ed ancora. *“Integra gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione di un articolo dal titolo "A Roma parla un arabo pentito", contenente notizie imprecise circa le vicende processuali di un cittadino arabo membro effettivo dell'"Olp", che ne ledono la reputazione sia perché lo fanno erroneamente apparire autore di attività terroristiche contro l'Italia, sia perché gli attribuiscono falsamente il ruolo di "pentito" che contrasta con le motivazioni ideali dei combattenti per la causa palestinese”* (Tribunale Roma 10 marzo 1989).

Inoltre, *“Il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata”* (Cassazione penale sez. V, 21 marzo 1991).

In considerazione di quanto sopra esposto, la sottoscritta Anna Lucia Pighizzini dichiara di proporre formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti del signor **Paolo Doni** autore dell'articolo giornalistico pubblicato a pagina 4 del quotidiano L'Eco di Bergamo del 23 maggio 2003, nonché nei confronti delle altre persone che verranno ritenute responsabili dei fatti de quibus quali il **direttore o vice-direttore responsabile, l'editore e lo stampatore de L'Eco di Bergamo**, per i reati previsti e puniti dagli artt. 595, commi primo e terzo, 596 bis, 57 e 58 bis del codice penale, nonché dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizione sulla stampa) e/o per gli altri reati che la S.V. Ill.ma dovesse ravvisare nei fatti come sopra esposti;

NOMINA

per l'esercizio delle facoltà attribuite dalla legge alla persona offesa dal reato l'avv. Francesca Maria Longhi del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, passaggio Don Antonio Seghezzi n. 5, **delegando** la stessa al deposito del presente atto di denuncia-querela;

DICHIARA

di voler essere informata delle eventuali richieste di proroga del termine per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 406, terzo comma c.p.p. o di archiviazione per presunta infondatezza della presente notizia di reato ai sensi dell'art. 408, secondo comma c.p.p.

Si producono:


- 1) copia memoriale del 10.3.2003 di Abou El Kassim Britel;
- 2) copia dichiarazione del 12.5.2003 di Abou El Kassim Britel /
Ambasciata d'Italia a Rabat – Marocco;
- 3) copia dichiarazione del 12.5.2003 dell'Ambasciata d'Italia a Rabat

- 4) copia documento di viaggio n. 8/2003 rilasciato a Abou El Kassim Britel dall'Ambasciata d'Italia a Rabat;
- 5) copia pagina 4 del quotidiano L'Eco di Bergamo del 23 maggio 2003;
- 6) copia "plainte" depositato in data 29.5.2003 presso l'Ufficio del Procuratore Generale di Casablanca;
- 7) copia articolo tratto da sito internet Ambasciata Francese in Marocco.

Con osservanza.

Bergamo, 16 luglio 2003.

Anna Lucia Pighizzini



E' autentica

avv. Francesca Maria Longhi

